

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori:
chiarimenti del Ministero**

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che, **in data 12 marzo 2013, è entrato in vigore** (12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 12 marzo 2012) **l'accordo 22 febbraio 2012 concernente:** *i) l'individuazione delle attrezzature di lavoro* per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori; *ii) le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione;* *iii) i soggetti formatori;* *iv) la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.* Alla luce delle numerose richieste pervenute, **il Ministero del Lavoro** (Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 11.3.2013 n. 12) è intervenuto per chiarire che: *i) l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo può essere certificata dall'addetto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000; ii) è necessario conseguire la specifica abilitazione, anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012.* Sono escluse dall'obbligo in commento le *"operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.."*

Premessa

Come anticipato in premessa **è in vigore dal 12 marzo 2013**, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **concernente:**

- **l'individuazione delle attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
- **le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione;**

- i **soggetti formatori**;
- la **durata**;
- gli indirizzi ed i requisiti minimi di **validità della formazione**.

OSSERVA

L'accordo 22 febbraio 2012 è entrato in vigore in data 12 marzo 2013, ovvero 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 12 marzo 2012: l'entrata in vigore del predetto accordo comporta che, **i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature** (disciplinate dal predetto regolamento) **devono effettuare i corsi di formazione indicati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 12 marzo 2015.**

Alla luce delle numerose richieste pervenute, **il Ministero del Lavoro** (Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 11.3.2013 n. 12) è **intervenuto per fornire alcuni chiarimenti di carattere prettamente operativo.**

Esperienza documentata per "i lavoratori del settore agricolo"

Il punto 9.4 dell'accordo del 22 febbraio 2012, dispone che i **solli lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo (12 marzo 2013) sono in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo (12 marzo 2016).**

OSSERVA

Il richiamato punto 6 dell'accordo in commento rubricato "*Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento*" dispone, **per i lavoratori del settore agricolo, la partecipazione ad un corso di aggiornamento per l'abilitazione all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro** (meglio indicate nel proseguito) **della durata minima di 4 ore**: ai fini dell'effettuazione del predetto corso di aggiornamento, **il Ministro del lavoro** (sempre con la richiamata circolare) ha riconosciuto ai lavoratori la possibilità che **le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.**

Con la circolare in commento, il **Ministero del lavoro illustra le modalità attraverso le quali**, i lavoratori del settore agricolo, **potranno dimostrare la loro esperienza nell'utilizzo delle apparecchiature e attrezzature di lavoro.** In buona sostanza, ai fini della documentazione

dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo **è possibile considerare le seguenti situazioni:**

- a) nel caso di **lavoratore autonomo o di datore** di lavoro utilizzatore **lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.**

OSSERVA

Detta dichiarazione **deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.** L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni

Peraltro, **una dichiarazione analoga potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari.**

- b) nel caso di **lavoratore subordinato** lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro **attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.**

OSSERVA

Detta dichiarazione **deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.** Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

In ogni caso **il datore di lavoro**, fermo restando gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.L. 81/2008), **è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.**

Obblighi del datore di lavoro in materia di verifica delle competenze nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro

**Art. 71 Comma 7
D.LGs n. 81/2008**

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il **datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:**

	<p>a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;</p> <p>b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.</p>
Articolo 73 comma 4 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, <u>ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici</u> , tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Il possesso dell'esperienza documentata si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le seguenti attrezzature di lavoro, ben individuate all'interno dell'Accordo in commento.

Le attrezzature per l'uso delle quali è prevista abilitazione e formazione sono:	
Piattaforme di lavoro mobili elevabili:	Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
Gru a torre	Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
Gru mobile	Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.
Gru per autocarro	Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il

	veicolo.
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	Carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
Carrelli industriali semoventi	Qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	Attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
Trattori agricoli o forestali	Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
Macchine movimento terra	Escavatori idraulici macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
Escavatori a fune	Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
Pale cariatrici	Macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore

frontali	che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
Terne	Macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
Autoribaltabile a cingoli	Macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
Pompa per calcestruzzo	Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso".

Utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle suddette attrezzature di lavoro

Il **conseguimento della specifica abilitazione** è necessario anche **nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle predette attrezzature di lavoro**: la specifica abilitazione non **è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro**.

OSSERVA

Rientrano fra dette attività, che non richiedono il conseguimento della specifica abilitazione, **le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO